


# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**



**COMUNE DI SOLTO COLLINA**  
**Provincia di Bergamo**

*APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 05.05.2022*

*MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 122 DEL 30-12-2023*

## **Sommario**

Art. 1 Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2 Istituzione e presupposto dell'imposta.....	3
Art. 3 Soggetto passivo e soggetto responsabile della riscossione e degli obblighi tributari .	4
Art. 4 Misura dell'imposta.....	4
Art. 5 Esenzioni.....	5
Art. 6 Obblighi di dichiarazione .....	5
Art. 7 Versamenti .....	6
Art. 8 Disposizioni in tema di accertamento .....	6
Art. 9 Sanzioni .....	7
Art. 10 Importi minimi per i versamenti .....	7
Art. 11 Riscossione coattiva.....	8
Art. 12 Rimborsi .....	8
Art. 13 Contenzioso .....	8
Art. 14 Funzionario Responsabile dell'imposta.....	8
Art. 15 Disposizioni transitorie e finali.....	9

### **Art. 1 Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture di cui al successivo art. 2 e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

### **Art. 2 Istituzione e presupposto dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. Le finalità dell'imposta sono stabilite dalla legge.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Solto Collina.
3. Presupposto dell'imposta è pertanto il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio del Comune di Solto Collina, come definite dalla legge regionale in materia di turismo, nonché negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Solto Collina, nel periodo **dal 01 gennaio al 31 dicembre** di ogni anno **fino ad un massimo di dieci pernottamenti consecutivi**.
4. Tra le strutture ricettive previste dal presente regolamento sono ricompresi anche gli alloggi destinati a locazioni ad uso turistico, affitto turistico previsti dall'art. 1 comma 2 lett. c) della Legge n. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Con provvedimento motivato del competente Organo potrà essere disposta la sospensione temporanea dell'imposta di soggiorno, qualora si verificano situazioni emergenziali, nei casi previsti dalla legge o tali da determinare una considerevole diminuzione del flusso turistico sul territorio comunale.

### **Art. 3 Soggetto passivo e soggetto responsabile della riscossione e degli obblighi tributari**

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture di cui all'art. 2 e non risulta residente anagraficamente nel Comune di Solto Collina.
2. I soggetti responsabili della riscossione e degli obblighi tributari sono il gestore della struttura ricettiva e dell'immobile destinato alla locazione breve presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, nonché il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, comma 5 – ter del DL n. 50/2017 convertito nella Legge n. 96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5-bis del DL n. 50/2017 convertito nella Legge n. 96 del 2017.
3. Il Comune di Solto Collina, per spese poste a carico del proprio bilancio riconducibili a pernottamenti presso strutture soggette ad imposta del territorio, non acquisisce la "soggettività passiva" del tributo.
4. I soggetti di cui al precedente comma 2 sono responsabili degli obblighi previsti dal presente regolamento.

### **Art. 4 Misura dell'imposta**

1. L'imposta è graduata e commisurata per persona, nonché con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.
3. Nelle strutture di cui all'art. 2, l'imposta è applicata fino ad un massimo di dieci pernottamenti consecutivi.
4. Il pagamento della presente imposta deve essere effettuato con arrotondamento dell'importo complessivo da versare all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, o per eccesso se è superiore a detto importo.

## **Art. 5 Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
  - b) i soggetti diversamente abili, con idonea certificazione medica, e relativo accompagnatore e i genitori che accompagnano i minori diversamente abili;
  - c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
  - d) gli appartenenti alle forze dell'ordine e militari, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e di Protezione civile che pernottano per esigenze di servizio;
  - e) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per esigenze ambientali;
  - f) coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) e f) è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n. 445/000.
3. L'Organo Esecutivo potrà provvedere ad individuare compiutamente, con apposito atto deliberativo, i soggetti che potranno usufruire di tale agevolazione.

## **Art. 6 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi**

1. I gestori delle strutture di cui all'art. 2 ubicate nel Comune di Solto Collina sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, contestualmente con l'inizio dell'attività, deve obbligatoriamente richiedere, se istituito, le credenziali per la registrazione della propria struttura nel portale telematico dell'imposta di soggiorno del Comune di Solto Collina.
3. Il soggetto responsabile del pagamento dell'imposta ha l'obbligo di presentare, entro il 30 giugno

dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una dichiarazione nelle forme e con le modalità previste dall'art. 4 del D.lgs. 23/2011, così come modificato dal D.L. 34/2020 e dai relativi provvedimenti attuativi.

4. I gestori hanno l'obbligo di dichiarare **trimestralmente** all'Ente, **entro il giorno 10 del mese successivo al termine del trimestre**, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. I pernottamenti imponibili dovranno essere dichiarati distintamente per misura d'imposta applicata.
5. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinte per ogni struttura.
6. Le dichiarazioni dovranno essere trasmesse al Comune secondo le modalità stabilite dal Funzionario Responsabile di cui all'art. 14.

#### **Art. 7 Versamenti**

1. I soggetti di cui all'art. 3, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultima provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza nei modi ammessi dalla normativa vigente.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il **versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro sette giorni dalla dichiarazione** di cui all'art. 6 del presente regolamento, nei modi seguenti:
  - mediante pagamento tramite il sistema bancario (bonifico bancario, versamento diretto alla Tesoreria Comunale);
  - mediante altre forme di pagamento all'uopo attivate dall'Amministrazione comunale.

#### **Art. 8 Disposizioni in tema di accertamento**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale, anche mediante l'utilizzo dei vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione, può:
  - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ai sensi del presente regolamento ad esibire

- o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, ivi comprese informazioni infra-periodiche circa l'andamento dei pernottamenti e delle riscossioni.

### **Art. 9 Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni contenute nel seguente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte di chi alloggia nelle strutture ricettive, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 472/1997. Per le violazioni di cui al presente comma trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, e per le violazioni degli obblighi di cui all'art. 6 del presente regolamento da parte del gestore della struttura ricettiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del 150 per cento dell'importo dovuto. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

### **Art. 10 Importi minimi per i versamenti**

1. Nel rispetto della vigente normativa in materia, l'ufficio Tributi non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva se l'importo dovuto, per ogni periodo di riferimento, comprensivo di imposta, sanzioni e interessi, si rilevi antieconomico rispetto alle

spese da sostenere dall'Amministrazione per le attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione.

#### **Art. 11 Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'amministrazione comunale a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto ovvero nel diverso termine eventualmente previsto dalla legge, sono riscosse coattivamente.

#### **Art. 12 Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di maggior versamento dell'imposta di soggiorno rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante l'utilizzo dell'istituto della compensazione secondo quanto disposto dal vigente regolamento generale per la disciplina delle entrate. In ogni caso gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dieci (€ 10,00).

#### **Art. 13 Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche.

#### **Art. 14 Funzionario Responsabile dell'imposta**

1. La Giunta Comunale provvede, con proprio atto, alla nomina del Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, ivi compresa l'adozione della modulistica, e predispone e adotta i conseguenti atti.

### **Art. 15 Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno 2024, in relazione al periodo di imposizione previsto dall'art. 2, comma 3.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1, commi dal 158 al 170, della legge 27/12/2006 n. 296 e il Regolamento delle entrate approvato dal Consiglio Comunale di Solto Collina.